



**Fondazione Ricerca
Fibrosi Cistica - Onlus**
italian cystic fibrosis research foundation

LA FISCALITA' DELLE DONAZIONI

Per poter beneficiare del risparmio fiscale, occorre presentare le dichiarazioni (mod. 730, Unico) nelle modalità previste dalla legge. Attenzione: alcuni redditi sono molto bassi, tali da annullare tutti gli effetti di detrazione-deduzione.

Il donatore per usufruire delle agevolazioni (deduzione o detrazione) deve effettuare l'erogazione tramite: banca, conto corrente postale (bollettino), assegni, carta di debito, carta di credito. È importante **conservare la ricevuta** postale o bancaria della propria donazione. Per le donazioni tramite bonifico, carta di credito, prepagate, assegno bancario o circolare **l'estratto conto** ha valore di ricevuta (art. 23 D.L. n. 241/1997). **La donazione in contanti non consente al donatore di beneficiare di alcuna agevolazione.**

Non si può beneficiare del risparmio fiscale su somme erogate da soggetti diversi dal dichiarante.

Non si possono né dedurre somme maggiori di ciò che si ha effettivamente erogato e non sono cumulabili i differenti regimi agevolativi.

Data la soggettività dei parametri che concorrono a determinare quale sia l'agevolazione più conveniente, è sempre consigliabile far riferimento ai propri commercialisti o chi per esso (CAF, patronati, ecc..).



**Fondazione Ricerca
Fibrosi Cistica - Onlus**
italian cystic fibrosis research foundation

Di seguito riportiamo i riferimenti legislativi in materia.

PERSONE FISICHE	<p>Detrazione dell'imposta IRPEF pari al 30% della somma donata, per un importo non superiore a 30.000 € all'anno</p> <p>Deduzione fiscale nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato.</p> <p>Se la deduzione supera il reddito complessivo netto (ossia al netto di tutte le deduzioni), l'eccedenza può essere computata dal donante in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi successivi, fino al 4° anno</p>
PERSONE GIURIDICHE (ditte individuali, enti e società di persone: snc/sas, consorzi)	<p>Deduzione fiscale nel limite del 10 % del reddito complessivo dichiarato.</p> <p>Se la deduzione supera il reddito complessivo netto (ossia al netto di tutte le deduzioni), l'eccedenza può essere computata dal donante in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi successivi, fino al 4° anno.</p>
PERSONE GIURIDICHE (società di capitali: srl/SpA/Sapa) e altri soggetti IRES	<p>Deduzione totale dal reddito delle somme erogate (<i>art. 1 comma 353, legge 23 dicembre 2005, n. 266</i>)</p>